

Bando di concorso per borse di studio a favore degli orfani e dei figli dei dipendenti a tempo indeterminato dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti-Pescara.

Risultati conseguiti nell'anno scolastico/accademico 2021/2022.

Si informano gli utenti che ogni informazione ufficiale e/o comunicazione relativa al presente bando di concorso sarà presente esclusivamente sul sito internet <https://www.adsuchietipescara.it> nonché nella sezione “Amministrazione trasparente” e “Avvisi”.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 FINALITA'

L'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti-Pescara bandisce il concorso per il conferimento di borse di studio a favore degli orfani e dei figli dei dipendenti a tempo indeterminato dell'Azienda DSU Chieti – Pescara in servizio attivo ed in quiescenza da non oltre cinque anni, per la frequenza di corsi di scuola secondaria di secondo grado, ed universitari, sulla base **dei risultati conseguiti nell'anno scolastico/accademico 2021/2022.**

ART. 2 REQUISITI

Le borse di studio sono concesse per la frequenza di:

1. istituti di scuola secondaria di secondo grado di qualsiasi tipo, compresi i corsi integrativi presso le scuole ove siano previsti;
2. facoltà o scuole universitarie statali o legalmente riconosciute, comprese le Accademie di BB.AA. ed i corsi equiparati per disposizioni di legge.

Possono partecipare ai bandi gli orfani ed i figli dei dipendenti di ruolo della Giunta regionale in attività di servizio a tempo indeterminato, nonché quello collocato a riposo, per qualsiasi causa, da non oltre cinque anni.

ART. 3 ESCLUSIONI

Sono esclusi dai bandi di concorso gli orfani ed i figli dei dipendenti che abbiano beneficiato o abbiano titolo a beneficiare per l'anno scolastico/accademico 2021/2022 di altre borse di studio (assegnate da soggetti pubblici) dell'assegno di studio universitario di cui alla L.R. n. 91/1994, dei voucher o di analoghe provvidenze a carico di altre Amministrazioni o Enti e che abbiano fruito di ricovero gratuito o semi-gratuito in Collegio.

Nel caso si accerti la fruizione di borse di studio o altri analoghi benefici, la borsa di studio verrà revocata e, qualora fosse già stata erogata, dovrà essere restituita, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle norme vigenti in caso di dichiarazione mendace. Non possono partecipare ai bandi coloro che nell'anno scolastico 2021/2022 sono stati ripetenti.

ART. 4 LIMITI DI FRUIZIONE

Per ciascun nucleo familiare è ammessa la fruizione di una sola borsa di studio. In presenza di più soggetti dello stesso nucleo in graduatorie diverse l'attribuzione della borsa di studio viene definita nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) il soggetto richiedente viene assegnato alla graduatoria che prevede una borsa di studio di importo superiore;
- b) nel caso in cui componenti dello stesso nucleo familiare facciano parte di una stessa graduatoria sarà considerato beneficiario quello con votazione maggiore;
- c) qualora il soggetto non possa fruire dell'assegnazione di cui al punto a), in base alla valutazione ed alle risorse finanziarie destinate, si procederà d'ufficio ad inserire il secondo soggetto in una graduatoria non interamente coperta;
- d) In tutti gli altri casi si procede al sorteggio fra due graduatorie di uguale importo.

Per consentire il rispetto delle prescrizioni fissate dal presente articolo, le graduatorie vengono approvate contemporaneamente una volta definite tutte le relative istruttorie.

TITOLO II BORSE DI STUDIO

ART. 5

BORSE DI STUDIO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Le borse di studio messe a concorso per la scuola secondaria di secondo grado sono:

- n. 1 (una) per il primo anno
- n. 1(una) per gli anni successivi al primo

dell'importo di € **400,00** annui ciascuna. Per il primo anno, viene valutata la votazione conseguita all'atto del diploma di scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2021/2022.

Saranno esclusi dall'attribuzione del beneficio:

1. gli studenti che, iscritti al primo anno della scuola secondaria di secondo grado, nel conseguimento del diploma della scuola secondaria di primo grado, abbiano conseguito una votazione inferiore a 7/10;
2. gli studenti che, iscritti agli anni successivi della scuola secondaria di secondo grado, abbiano conseguito una votazione media inferiore a 7/10;
3. gli studenti ripetenti o con debito formativo.

Coloro che conseguono il diploma a seguito di corsi di studio di 3 o 4 anni vengono inseriti in graduatoria e possono fruire della borsa di studio in misura pari alla durata del corso di studi (3/5 o 4/5).

ART. 6

BORSE DI STUDIO PER I CORSI UNIVERSITARI (PRIMO ANNO)

Le borse di studio messe a concorso per il primo anno dei corsi universitari o di istituti di istruzione superiore sono n. 1 (una) dell'importo di € **440,00** annui ciascuna, oppure di € **700,00** se lo studente frequenta corsi universitari in sede di facoltà che disti oltre 50 Km dal luogo di residenza del dipendente che presenta la domanda, calcolando il percorso più breve dalla località di residenza. In caso di genitori legalmente separati o divorziati dovrà essere presentata apposita dichiarazione che attesti che lo studente frequenta corsi universitari in sede di facoltà che disti oltre 50 Km. dal luogo di residenza dello studente stesso, calcolando il percorso più breve dalla località di residenza. Per sede di facoltà deve intendersi quella **effettivamente frequentata** dallo studente.

Viene valutata la votazione conseguita all'atto del diploma di scuola secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2021/2022.

Sono esclusi dal concorso:

- a) gli studenti che hanno conseguito il diploma con votazione inferiore a 70/100.
- b) gli studenti che, per l'anno accademico 2022/2023, non risultino iscritti ad un corso universitario.
- c) gli studenti che percepiscono redditi propri, superiori a 12.000,00 €, a qualsivoglia titolo.

ART. 7

BORSE DI STUDIO PER I CORSI UNIVERSITARI - ANNI SUCCESSIVI –(LAUREA TRIENNALE / SPECIALISTICA / MAGISTRALE)

Le borse di studio messe a concorso per la frequenza di corsi universitari successivi al primo anno sono n. 1 (uno) dell'importo di € **440,00** annui ciascuna oppure di € **700,00** se lo studente frequenta corsi universitari in sede di facoltà che disti oltre 50 Km. dal luogo di residenza del dipendente che presenta la domanda, calcolando il percorso più breve dalla località di residenza.

In caso di genitori legalmente separati o divorziati dovrà essere presentata apposita dichiarazione che attesti che lo studente frequenta corsi universitari in sede di facoltà che disti oltre 50 Km dal luogo di residenza dello studente stesso, calcolando il percorso più breve dalla località di residenza. Per sede di facoltà deve intendersi quella **effettivamente frequentata** dallo studente.

Al fine di determinare il diritto all'inserimento nella graduatoria, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

1. gli iscritti al secondo anno del corso di studi devono aver superato entro il **31 dicembre 2022** almeno il **60%** del numero degli esami previsti per il primo anno dal piano di studi adottato (consigliato dalla Facoltà oppure individuale approvato dal Consiglio di Facoltà);
2. gli iscritti agli anni successivi dei corsi di laurea *triennale, di laurea magistrale biennale o di laurea magistrale a ciclo unico*, devono aver superato entro il **31 dicembre 2022** almeno il **70%** del numero complessivo degli esami degli anni precedenti a quello di iscrizione previsto dal piano di studi adottato (consigliato dalla Facoltà oppure individuale approvato dal Consiglio di Facoltà). Ove non sussista la suddivisione degli esami per anni del corso di laurea, il competente Ufficio regionale, applicherà una media tra il numero complessivo degli esami previsti dalla Facoltà ed il numero degli esami sostenuti negli anni di corso frequentati.

Sono esclusi dal concorso:

- a) gli studenti che abbiano superato gli esami con una media inferiore a $21/30$; tale media sarà calcolata in base ai voti riportati negli esami relativi alle singole materie degli anni già frequentati. Gli esami che recano il giudizio di idoneità vengono presi in considerazione nella determinazione del numero di esami sostenuti ma non ai fini della media dei voti;
- b) gli studenti fuori corso, anche intermedi, o ripetenti;
- c) gli studenti che, per l'anno accademico 2022/2023, non risultino iscritti ad un corso universitario;
- d) gli studenti che frequentino Master, Erasmus / Socrates, corsi di specializzazione post – laurea o che, pur avendo completato un regolare corso di laurea (magistrale a ciclo unico, I° e II° livello) si iscrivono nuovamente ad un altro percorso universitario;
- e) gli studenti che percepiscono redditi propri, superiori a € 12.000,00, a qualsivoglia titolo.

ART. 8

BORSE DI STUDIO PER I CORSI UNIVERSITARI (PRIMO ANNO LAUREA MAGISTRALE BIENNALE)

Le borse di studio messe a concorso per il primo anno della laurea magistrale biennale sono n.1 (uno) dell'importo di € **440,00** annui ciascuna, oppure di € **700,00** se lo studente frequenta corsi universitari in sede di facoltà che disti oltre 50 Km. dal luogo di residenza del dipendente che presenta la domanda, calcolando il percorso più breve dalla località di residenza. In caso di genitori legalmente separati o divorziati dovrà essere presentata apposita dichiarazione che attesti che lo studente frequenti corsi universitari in sede di facoltà che disti oltre 50 Km. dal luogo di residenza dello studente stesso, calcolando il percorso più breve dalla località di residenza. Per sede di facoltà deve intendersi quella **effettivamente frequentata** dallo studente.

Gli iscritti al primo anno del corso di laurea specialistica devono aver conseguito il diploma di laurea triennale nell'anno accademico 2021/2022.

Sono esclusi dal concorso:

- a) gli studenti che abbiano conseguito la laurea di primo livello con votazione inferiore a $77/110$;
- b) gli studenti che, per l'anno accademico 2022/2023, non risultino iscritti ad un corso di laurea magistrale biennale;
- c) gli studenti che percepiscono redditi propri, superiori a 12.000,00 €, a qualsivoglia titolo.

ART. 9 SCORRIMENTO GRADUATORIE

Le economie vengono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie, soddisfacendo prioritariamente le domande della graduatoria dove si è verificata l'economia e successivamente, in caso di ulteriori economie, le altre graduatorie per la frequenza dei corsi universitari.

Qualora nell'ambito di una graduatoria vengano assegnate borse di studio in numero inferiore a quelle messe a concorso le economie verranno utilizzate per lo scorrimento delle altre graduatorie.

TITOLO III

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

ART. 10

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Le domande di partecipazione devono essere redatte sull'apposito modello allegato al presente bando (**MOD.C**) ed indirizzate, a pena di esclusione, all'Azienda per il DSU di Chieti/Pescara, Area Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Viale dell'Unità d'Italia, 32/A - 66100 Chieti, entro l'inderogabile scadenza **del 09 Aprile 2024** inviandone una copia digitalizzata a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC: adsuch.protocollo@postecert.it.

Resta fermo che, non trattandosi di obbligo informativo, coloro che non presenteranno le istanze entro i termini, saranno esclusi dalla partecipazione e da eventuali benefici ad essa connessi.

ART. 11 DOCUMENTAZIONE

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

Per tutti i tipi di borse di studio:

1. dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.28/12/2000, n. 445, art. 46, compilata nell'apposito modello (**MOD.C/1**), dalla quale risulti che l'aspirante alla borsa di studio:
 - non fruisca di borse di studio (assegnate da soggetti pubblici), del voucher, di assegni di studio universitario di cui alla L.R. n. 91/1994, o di analoghe provvidenze conferiti da altri Enti o Istituzioni pubbliche, o di ricovero gratuito o semi-gratuito in Collegio;
 - non abbia presentato istanze indirizzate ad altri Enti per la concessione di analoghe provvidenze;
 - non sia ripetente della classe frequentata nell'anno scolastico 2021/2022.
 - non abbia riportato debiti formativi;
2. dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, art. 46, (**MOD.C/8**) dalla quale risulti la situazione reddituale familiare del richiedente come da Dichiarazione anno 2022 - redditi 2021 (Mod. 730 – Prospetto liquidazione – rigo 137; oppure del MOD. Unico – Q.N. – rigo 1).

Per la Scuola secondaria di secondo grado(GRADUATORIA A):

Per il primo anno della scuola secondaria di secondo grado

- dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 15 della Legge 12/11/2011 n.183) (**MOD.C/2**) da cui risulti la votazione riportata all'atto del diploma della scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2021/2022 e l'iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2022/2023;

Per la Scuola secondaria di secondo grado(GRADUATORIA B):

Per gli anni successivi al primo della scuola secondaria di secondo grado

- dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183) (**MOD.C/3**) da cui risultino i voti riportati nello scrutinio finale dell'anno scolastico 2021/2022 con l'attestazione che lo studente non è ripetente della classe frequentata nel medesimo anno scolastico e l'iscrizione alla classe frequentata nell'anno scolastico 2022/2023;

Per coloro che conseguono il diploma di tre/quattro anni e frequentino l'anno integrativo

- dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti il voto del diploma riportato nell'anno scolastico 2021/2022(**MOD.C/3**);

Per il primo anno dei corsi universitari (GRADUATORIA C):

- dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183) – **(MOD.C/4)** attestante il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, con la votazione riportata nell'anno scolastico 2021/2022 e l'iscrizione al primo anno del corso universitario nell'anno accademico 2022/2023;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, art. 46, **(MOD.C/7)**, comprovante la residenza anagrafica del dipendente che presenta la domanda, nel caso in cui il figlio frequenti corsi universitari in sede di facoltà che disti oltre 50 Km dal luogo di residenza, calcolando il percorso più breve dalla località di residenza; In caso di genitori legalmente separati o divorziati dovrà essere presentata apposita dichiarazione che attesti che lo studente frequenti corsi universitari in sede di facoltà che disti oltre 50 Km dal luogo di residenza dello studente stesso, calcolando il percorso più breve dalla località di residenza.

Gli studenti che partecipano al concorso per il primo anno dei corsi universitari, i quali nell'anno scolastico 2021/2022 abbiano frequentato l'anno integrativo presso le scuole ove sia previsto, devono presentare

- dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti che lo studente nell'anno scolastico 2021/2022 ha frequentato l'anno integrativo con esito positivo **(MOD.C/4)** e l'iscrizione al primo anno del corso universitario nell'anno accademico 2022/2023;

Per i corsi universitari successivi al primo anno della laurea triennale - magistrale biennale - magistrale a ciclo unico (GRADUATORIA D):

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183) **(MOD.C/5)** attestante:

- l'anno di corso e la facoltà cui lo studente è iscritto nell'anno accademico 2022/2023;
- a) gli esami superati, alla data del **31 dicembre 2022**, relativi agli anni già frequentati, con la data dei singoli esami ed il voto conseguito in ciascuno di essi;
- b) il piano completo di studi adottato (o consigliato dalla Facoltà frequentata o individuale approvato dal Consiglio di Facoltà), con l'indicazione degli insegnamenti per ogni singolo anno di corso;
 - dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, art. 46, **(MOD.C/7)** comprovante la residenza anagrafica del dipendente che presenta la domanda, nel caso in cui il figlio frequenti corsi universitari in sede di facoltà che disti oltre 50 Km dal luogo di residenza, calcolando il percorso più breve dalla località di residenza. In caso di genitori legalmente separati o divorziati dovrà essere presentata apposita dichiarazione che attesti che lo studente frequenti corsi universitari in sede di facoltà che disti oltre 50 Km dal luogo di residenza dello studente stesso, calcolando il percorso più breve dalla località di residenza.

Per il primo anno dei corsi di laurea specialistica (GRADUATORIA E):

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183) **(MOD.C/6)** - attestante:
 - a) il conseguimento del diploma di laurea triennale nell'anno accademico 2021/2022;
 - b) l'iscrizione al I° anno di laurea specialistica per l'anno accademico 2022/2023.
- dichiarazione sostitutiva di certificazione **(MOD.C/7)** - comprovante la residenza anagrafica del dipendente che presenta la domanda, nel caso in cui il figlio frequenti corsi universitari in sede di facoltà che disti oltre 50 Km dal luogo di residenza, calcolando il percorso più breve dalla località di residenza. In caso di genitori legalmente separati o divorziati dovrà essere

presentata apposita dichiarazione che attesti che lo studente frequenti corsi universitari in sede di facoltà che disti oltre 50 Km dal luogo di residenza dello studente stesso, calcolando il percorso più breve dalla località di residenza.

ART. 12

DISPOSIZIONI COMUNI CONCERNENTI LA DOCUMENTAZIONE

L'Amministrazione si riserva di effettuare le verifiche previste dalla legge (art. 71 del D.P.R. n.445/2000) per accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, anche richiedendo direttamente la necessaria documentazione al soggetto pubblico competente.

ART. 13 FORMULAZIONE GRADUATORIE

Nell'ambito di ciascuna tipologia di borsa di studio le graduatorie dei candidati saranno formate sulla base del merito scolastico.

I voti riportati in condotta e religione non sono compresi nel calcolo della media per gli studenti che frequentano gli anni successivi al primo della scuola secondaria di secondo grado.

A parità di merito, la preferenza è determinata dal reddito familiare risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, dando priorità alle situazioni reddituali più basse. In tal caso, il reddito del nucleo familiare è abbattuto di € 5.165,00 per ciascun componente del nucleo stesso oltre il secondo. Qualora il nucleo familiare comprenda il coniuge od un figlio tutelato dalla L. 104/92, l'abbattimento del reddito è pari ad ulteriori € 5.165,00.

ART. 14 REGOLARIZZAZIONE DOMANDE

Le domande che non risultino corredate in modo esatto e completo della documentazione prescritta dal presente bando verranno automaticamente escluse dalla partecipazione ai bandi qualora gli interessati non abbiano provveduto alle eventuali regolarizzazioni trascorsi inutilmente 15 giorni dalla data della relativa richiesta formulata dall'Azienda DSU Chieti- Pescara.

ART. 15 ESECUTIVITA' DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie, distinte per tipologia di borsa di studio, sono formulate dall'Azienda DSU Chieti-Pescara e rese esecutive con ordinanza del Direttore dell'Azienda. L'esito del presente bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti/Pescara.

Il pagamento delle borse di studio ai vincitori avverrà subito dopo la esecutività della graduatoria ed in unica soluzione. Avverso le graduatorie può essere presentata dagli interessati, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie degli aventi diritto sull'Albo pretorio dell'Azienda DSU Chieti-Pescara a pena di decadenza, motivata istanza diriesame.

L'area affari generali e risorse umane procederà all'esame delle istanze pervenute nei termini ed alla formulazione delle graduatorie definitive; queste saranno pubblicate di nuovo sull'Albo pretorio dell'Azienda DSU Chieti-Pescara, soltanto in caso di modificazione della rispettiva graduatoria precedentemente pubblicata.